

Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Geologi - Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali e nazionali dell'Ordine dei Geologi, a norma dell'articolo 8, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.

APPROVATO CON DELIBERA DEL 23 NOVEMBRE 2012

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di designazione dei membri dei Consigli di disciplina territoriali e nazionali dell'Ordine dei Geologi nonché le relative norme comportamentali, ai sensi della L. 112 del 3 febbraio 1963, D.P.R. 1403 del 18 novembre 1965, L. 616 del 25 luglio 1966, L. 339 del 12 novembre 1990, D.P.R. n. 169 dell'8 luglio 2005, in attuazione dell'art. 8, comma 3, del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137.

Art. 2
(Consigli di disciplina territoriale)

1. Presso i Consigli degli Ordini Regionali sono istituiti i Consigli di disciplina territoriali che svolgono, in prima istanza, compiti di valutazione, istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo.

2. I Consigli di disciplina territoriali sono composti da un numero di componenti da 3 a 5, ovvero pari a quello dei consiglieri dei corrispondenti Consigli degli Ordini Regionali che svolgono tale funzione alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il numero dei componenti, nella misura sopra fissata, è predeterminato con apposita delibera dai Consigli degli Ordini Regionali.

Le funzioni di presidente del Consiglio di disciplina territoriale sono svolte dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo o, quando vi sia anche un solo componente non iscritto all'albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d'iscrizione all'albo o, quando vi sia anche un solo componente non iscritto all'albo, dal componente con minore anzianità anagrafica.

3. Nei Consigli di disciplina territoriali con più di 3 componenti è prevista l'articolazione interna in Collegi di disciplina, composti ciascuno da 3 consiglieri. L'assegnazione dei consiglieri ai singoli Collegi di disciplina è stabilita dal presidente del Consiglio territoriale di disciplina.

Ogni Collegio di disciplina è presieduto dal consigliere con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo, ovvero, quando siano presenti membri non iscritti all'albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d'iscrizione all'albo ovvero, quando siano presenti membri non iscritti all'albo, dal componente con minore anzianità anagrafica.

In ciascun Collegio di disciplina non può essere prevista la partecipazione di più di un componente non iscritto all'albo.

4. Il componente del Consiglio di disciplina territoriale con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo o, quando vi sia anche un solo componente non iscritto all'albo, il componente con maggiore anzianità anagrafica procede, entro quindici giorni dalla nomina del presidente del tribunale prevista dall'art. 6 che segue, a convocare ed insediare il Consiglio di disciplina territoriale.

Art. 3
(Consiglio di disciplina nazionale)

1. È istituito presso il Consiglio Nazionale, il Consiglio di disciplina nazionale cui sono affidati i compiti di valutazione, istruzione e decisione in via amministrativa delle impugnazioni proposte avverso le deliberazioni dei Consigli di disciplina territoriale in materia disciplinare.

2. Il Consiglio di disciplina nazionale è composto da 3 membri.

3. Le funzioni di presidente del Consiglio di disciplina nazionale sono svolte dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d'iscrizione all'albo.

4. Il presidente del Consiglio di disciplina nazionale procede, entro quindici giorni dalla elezione prevista dall'art. 6 che segue, a convocare ed insediare il Consiglio di disciplina nazionale.

Art. 4
(Cause di incompatibilità e decadenza dalla carica)

1. La carica di consigliere dei Consigli di disciplina territoriali è incompatibile con la carica di componente del Consiglio dell'Ordine Regionale, revisore contabile di quest'ultimo o qualunque altro incarico direttivo del corrispondente Ordine Regionale nonché con la carica di consigliere del Consiglio Nazionale.

2. I componenti dei Consigli di disciplina territoriali che non risultino, nel corso del loro mandato, nelle condizioni di cui al successivo art. 5, comma 3, inclusa la sospensione dall'esercizio della professione per il mancato versamento della quota di iscrizione, decadono immediatamente dalla carica e sono sostituiti ai sensi del successivo articolo 6, comma 7.

3. I componenti del Consiglio Nazionale chiamati a far parte del Consiglio di disciplina nazionale sono incompatibili con le cariche di Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere dello stesso Consiglio Nazionale.

4. I membri del Consiglio Nazionale che sono componenti del Consiglio di disciplina nazionale dovranno astenersi da qualsiasi decisione il Consiglio Nazionale sia chiamato ad assumere se direttamente collegabile a procedimenti disciplinari in corso.

5. I componenti dei Consigli di disciplina nazionale che siano decaduti per qualunque causa, nel corso del loro mandato, sono sostituiti come previsto dall'art. 6, comma 9, che segue.

Art. 5
(Requisiti di onorabilità e professionalità)

1. Gli iscritti all'albo dell'Ordine Regionale che intendano partecipare alla selezione per la nomina a componente del Consiglio di disciplina territoriale devono presentare la loro candidatura entro e non oltre trenta giorni successivi all'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine Regionale di appartenenza.

2. La candidatura è presentata secondo procedure e modalità stabilite dal Consiglio Nazionale e rese note agli iscritti mediante pubblicazione sulla pagina principale del sito internet di ciascun Ordine Regionale e del medesimo Consiglio Nazionale.

Gli iscritti, in ogni caso, hanno l'obbligo di allegare alla propria candidatura un curriculum vitae et studiorum, compilato conformemente al modello predisposto dal Consiglio Nazionale e messo a disposizione sul sito internet del Consiglio Regionale di appartenenza e del medesimo Consiglio Nazionale. La mancata allegazione del curriculum vitae et studiorum determina l'immediata esclusione del candidato dalla partecipazione alla procedura di selezione.

3. All'atto della candidatura, gli iscritti devono dichiarare, altresì, a pena di inammissibilità:

- di essere iscritti all'albo da almeno 5 anni;

- di non avere legami di parentela o affinità entro il 4° grado o di coniugio con altro professionista eletto nel rispettivo Consiglio dell'Ordine Regionale;

- di non avere legami societari con altro professionista eletto nel rispettivo Consiglio dell'Ordine Regionale;

- di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione: alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria; alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

- di non essere o essere stati sottoposti a misure di prevenzione personali disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione.

- di non aver subito sanzioni disciplinari nei 5 anni precedenti.

4. È facoltà del Consiglio dell'Ordine Regionale indicare nei Consigli di disciplina territoriali componenti non iscritti all'albo.

Per i componenti dei Consigli di disciplina territoriali non iscritti all'albo dell'Ordine Regionale, la scelta dei soggetti da inserire nell'elenco di cui al successivo articolo 6 avviene ad opera del singolo Consiglio dell'Ordine Regionale d'intesa con l'interessato o tramite richiesta al rispettivo ordine o collegio di categoria.

Tali componenti esterni possono essere prescelti, previa valutazione del curriculum vitae et studiorum e, in assenza delle cause di ineleggibilità di cui al precedente comma 3, tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

- iscritti da almeno 5 anni agli elenchi e/o albi delle professioni regolamentate giuridiche e tecniche;

- esperti in materie giuridiche o tecniche;

- magistrati ordinari, amministrativi, contabili, anche in pensione.

5. I requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti del Consiglio di disciplina nazionale derivano dalla preventiva elezione a membri del Consiglio Nazionale.

Articolo 6
(Nomina ed elezione)

1. Entro sessanta giorni dal suo insediamento il Consiglio dell'Ordine Regionale è tenuto a predisporre un elenco di candidati, selezionati con delibera motivata sulla base dell'esame dei rispettivi curricula, composto da un numero complessivo pari al doppio del numero dei consiglieri che il presidente del tribunale, nel cui circondario ha sede l'Ordine Regionale, sarà successivamente chiamato a designare.

2. Almeno due terzi dei candidati selezionati deve essere iscritto all'albo dell'Ordine Regionale e, ove l'albo sia suddiviso in due sezioni, il numero dei candidati della sezione A deve essere almeno doppio rispetto al numero dei consiglieri della sezione B.

I giudizi disciplinari riguardanti uno o più soggetti iscritti alla sezione B dell'albo sono assegnati dal presidente del Consiglio di disciplina territoriale al Collegio giudicante nel quale figura almeno un consigliere proveniente dalla Sezione B dell'albo.

3. Qualora non sia pervenuta alcuna candidatura nel termine di cui al comma 1, o il numero di candidature risulti insufficiente, il Consiglio dell'Ordine Regionale procede d'ufficio ad inserire nell'elenco il numero di candidati necessario al suo completamento.

4. Dopo la sua compilazione, l'elenco è senza indugio pubblicato sul sito internet del corrispondente Consiglio Regionale nonché in quello del Consiglio Nazionale dei Geologi in formato pubblico e liberamente accessibile, con collegamento ben visibile nella pagina principale.

5. L'elenco è immediatamente trasmesso al presidente del tribunale del circondario individuato a norma del comma 1, con PEC o altro mezzo espressamente previsto della legge, affinché provveda a nominare i membri effettivi e supplenti del Consiglio di disciplina territoriale sulla base dei rispettivi *curricula* professionali che saranno forniti allo stesso e nel numero predeterminato dal Consiglio dell'Ordine Regionale, come previsto dall'art. 2, comma 2, che precede.

6. La nomina dei componenti del Consiglio di disciplina territoriale è immediatamente comunicata agli uffici del Consiglio dell'Ordine Regionale e del Consiglio Nazionale tramite PEC o altro mezzo espressamente previsto dalla legge, per consentire il successivo insediamento dell'organo e per la pubblicazione sul sito internet del corrispondente Consiglio Regionale, in formato pubblico e liberamente accessibile, con collegamento ben visibile nella pagina principale.

7. All'immediata sostituzione dei componenti del Consiglio di disciplina territoriale che vengano meno a causa di decesso, dimissioni o per altra ragione, si provvede attingendo dall'elenco dei componenti supplenti già nominati dal presidente del tribunale, secondo l'ordine da quest'ultimo individuato. Qualora non sia possibile procedere nel senso indicato, per essere terminati i membri supplenti, si procederà alla formazione di una lista composta da un numero di componenti doppio rispetto a quelli da sostituire, individuata discrezionalmente dal Consiglio Regionale dell'Ordine, da cui il presidente del tribunale di cui al comma 1 sceglierà il nuovo consigliere. Le comunicazioni avverranno sempre tramite PEC o altro mezzo espressamente previsto dalla legge.

8. Se il numero degli iscritti all'albo dell'Ordine Regionale dei Geologi sia esiguo, ovvero se sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale o demografico, su richiesta degli Ordini Regionali interessati, il Ministero vigilante, sentito il Consiglio Nazionale, può disporre che un Consiglio di disciplina territoriale estenda la propria competenza agli iscritti negli albi di due o più Regioni finitime, designandone la sede.

9. I componenti del Consiglio di disciplina nazionale sono eletti, nella prima seduta successiva all'insediamento del Consiglio Nazionale, da quest'ultimo tra i propri componenti.

10. All'immediata sostituzione dei componenti del Consiglio di disciplina nazionale che vengano meno a causa di decesso, dimissioni o per altra ragione, si provvede come previsto dal comma che precede.

Art. 7

(Conflitti di interesse)

1. Ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di rito civile il componente del Consiglio di disciplina che si trovi in una condizione di conflitto di interessi ha l'obbligo di astenersi dalla trattazione del procedimento che determina tale condizione, dandone immediata comunicazione agli altri componenti del Consiglio di disciplina. Il presidente del Consiglio di disciplina procederà alla sostituzione del componente in conflitto di interesse, per la trattazione del relativo procedimento, con altro consigliere del Consiglio di disciplina.

2. Ai fini dell'individuazione del conflitto di interessi, si applica l'art. 3 della legge 20 luglio 2004 n. 215. Costituisce ipotesi di conflitto di interessi per il consigliere aver intrattenuto rapporti lavorativi o collaborato, a qualunque titolo, con il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare o con procuratori dello stesso.

Art. 8

(Attività dei Consigli di disciplina)

1. I Consigli di disciplina nazionale e territoriali operano in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari relative al procedimento disciplinare.

2. Le riunioni dei Consigli di disciplina nazionale e territoriali hanno luogo separatamente da quelle dei Consigli Nazionale e degli Ordini Regionali.

3. I compiti di segreteria amministrativa e di assistenza all'attività dei Consigli di disciplina nazionale e territoriali sono svolti rispettivamente dal personale dipendente dei Consigli Nazionale e degli Ordini Regionali.

4. Le spese relative al funzionamento dei Consigli di disciplina nazionale e territoriali, incluse quelle dei procedimenti disciplinari, sono poste a carico rispettivamente del bilancio annuale dei Consigli Nazionale e degli Ordini Regionali.

Art. 9

(Disposizioni transitorie e di attuazione)

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, l'invio dell'elenco dei candidati, di cui all'articolo 6 comma 1 dello stesso regolamento, al presidente del competente tribunale da parte dei Consigli degli Ordini Regionali, dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di insediamento dei neo eletti Consigli degli Ordini Regionali prevista entro agosto 2013.

2. Fino all'insediamento dei nuovi Consigli di disciplina nazionale e territoriali, la funzione disciplinare è svolta dai Consigli Nazionale e degli Ordini Regionali in conformità alle disposizioni vigenti.

3. I procedimenti disciplinari pendenti alla data di insediamento dei Consigli di disciplina nazionale e territoriali sono regolati dalle disposizioni vigenti. La pendenza del procedimento disciplinare è valutata con riferimento alla data di notifica della delibera consiliare di apertura del procedimento disciplinare.

4. I Consigli di disciplina nazionale e territoriali restano in carica per il medesimo periodo del corrispondente Consiglio Nazionale e Consiglio dell'Ordine Regionale ed esercitano le proprie funzioni fino all'insediamento effettivo del nuovo Consiglio di disciplina nazionale e territoriale.

Articolo 10

(Pubblicazione ed entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul sito internet e nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare a decorrere da tale data.